



CITTÀ DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 6

Oggetto:

ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERA DI G.M. N.67 DEL 15/09/2015

L'anno duemilaventuno, il giorno VENTUNO del mese GENNAIO, alle ore 13.00, si è riunita la **Giunta Municipale** con l'intervento dei Signori:

1) STEFIO	Giuseppe	Sindaco
2) LA ROSA	Salvatore	V. Sindaco
3) RIPA	Maria Rosa	Assessore
4) NARDO	Sebastiano	Assessore
5) FAVARA	Massimiliano	Assessore

Presente	Assente
<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Stefio

Partecipa il Segretario Generale Dr. Daniele Giamporcaro

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario _____

Li, 21-01-2021

Il Responsabile dell'Area I
Vacirca Vincenza

Vacirca Vincenza

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario _____

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li, 21-1-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Giuseppa Ferrauto

Giuseppa Ferrauto

Il Sindaco, Dr. Giuseppe Stefio sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione:

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERA DI G.M. N.67 DEL 15/09/2015

Premesso

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26 gennaio 1984 l'Amministrazione comunale affidò alla SLIM SUD il servizio di distribuzione del gas metano sul territorio comunale;

- che tra il Comune di Carlentini e la predetta Società fu sottoscritta apposita convenzione che disciplinava la concessione del servizio di distribuzione del gas metano;

- con delibera di Giunta Municipale n. 67 del 15/09/2015 questo Ente, in forza dell'art. 94 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, dichiarava risolta la convenzione che disciplinava la concessione del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di Carlentini e disponeva di richiedere alla Società ITALGAS con sede legale in Torino, Largo Regio Parco n° 9, nelle more dell'espletamento della nuova gara pubblica per l'affidamento del servizio, l'applicazione di un canone pari al 10% del vincolo sui ricavi di distribuzione (VDR), con decorrenza dal 01/01/2015 e fino a nuovo affidamento, con facoltà di eventuale revoca nel caso venissero meno le condizioni;

- con la citata delibera n.67/2015, veniva disposto, altresì, che le somme derivanti dal canone venissero destinate ad interventi a sostegno del risanamento a strutturale del bilancio dell'Ente, ai sensi dell'art. 243 bis del D. Lgs. n. 267/2000 ed alla luce, anche, dei rilievi mossi dalla Corte dei Conti con delibera n. 157/2015/PRSP;

- in esecuzione alla delibera di G.M. n. 67/2015, veniva chiesto alla Società ITALGAS – Società Italiana per il Gas per Azioni la corresponsione del 10% del c.d. "vincolo sui ricavi di distribuzione (VDR), ai sensi dell'art. 67, comma 4 quater legge regionale n.2/2002 e art. 94, comma 2 Legge Regionale n.9/2015, a decorrere dal 01/01/2015 e fino a nuovo affidamento;

- a seguito di ciò, la Società ITALGAS – Società Italiana per il Gas per Azioni azionava Ricorso innanzi al T.A.R.S. di Catania per l'annullamento della deliberazione di Giunta Municipale n. 67 del 15/09//2015 avente ad oggetto " *Adempimento ai sensi dell'art.94 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 relativo al canone di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale. Risoluzione Convenzione*" e atti conseguenziali e connessi;


- che con nota pec acquisita al protocollo dell'Ente in data 19/01/2021 al n. 779, l'Avv. Simona Russello, incaricata della difesa del Comune in detto giudizio con determina sindacale n. 41 del 04/12/015, ha comunicato di prendere in considerazione la prospettiva di un eventuale esercizio del potere di annullamento in autotutela degli atti del Comune impugnati innanzi al TAR di Catania dalla Società ricorrente, sulla base della violazioni di legge contestate dalla stessa e sull'incompetenza dell'organo (Giunta Municipale) che ha adottato l'atto impugnato, indicando in tal senso il prevalente orientamento giurisprudenziale;

Considerato, altresì, che, a parere del difensore del Comune, l'annullamento in autotutela degli atti impugnati comporterebbe la definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere, lasciando aperta la possibilità di una condanna alle spese non troppo severa, ciò anche al fine di scongiurare o quantomeno limitare possibili ulteriori conseguenze negative (anche economiche) per l'Ente;

Valutata, quindi, l'opportunità, sulla base delle considerazioni esposte dall'Avv. Simona Russello e, sussistendone i presupposti, si propone:

- di annullare in autotutela la delibera di Giunta Municipale n. 67 del 15/settembre/2015 e, conseguentemente, tutte le note con le quali veniva chiesto il pagamento di quanto dovuto, ex art. 67 co. 4 quater della L.R. n.2 del 26/03/2002 in uno con la citata deliberazione;
- di demandare alla Responsabile dell'Area I la trasmissione della presente deliberazione all'Avv. Simona Russello per comunicarla alla Società Italgas;

Il Sindaco
Dr. Giuseppe Stefio



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta;

Viste le valutazioni espresse dal legale incaricato della difesa del Comune, Avv. Simona Russello

Ritenuto dover provvedere in merito, approvando la proposta formulata dal Sindaco;


Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge, anche per quanto attiene l'immediata esecuzione della presente deliberazione;

DELIBERA

- la premessa costituisce parte integrante e costitutiva della presente deliberazione;
- Di prendere atto delle valutazioni espresse dal legale incaricato della difesa del Comune, giusta nota prot. n.779 del 19/01/2021;
- di annullare in autotutela la delibera di Giunta Municipale n. 67 del 15/settembre/2015 e, conseguentemente, tutte le note con le quali veniva chiesto il pagamento di quanto dovuto, ex art. 67 co. 4 quater della L.R. n.2 del 26/03/2002 in uno con la citata deliberazione;
- di demandare alla Responsabile dell'Area I la trasmissione della presente deliberazione all'Avv. Simona Russello per comunicarla alla Società Italgas;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi della L.R. n. 44/91.

Letto, approvato e sottoscritto

L'Assessore anziano


Il Sindaco
Dr. Giuseppe Stefio


Il Segretario Generale
Dott. Daniele Giamporcuro


Publicata all'Albo Pretorio on-line

dal _____

al _____

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Li, _____

Il Segretario Generale


La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____

Li, _____

IL Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, 21/01/2021

Visto: Il Sindaco (Dott. Giuseppe STEFIO)


Il Segretario Generale

Dott. Daniele Giamporcuro


La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____ in data _____